

Bozza Emilia-Romagna – 15 maggio 2019 testo che recepisce osservazioni Ministeri	Bozza Emilia Romagna Proposte della regione non accettate dai Ministeri o richieste di riformulazione
Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Emilia-Romagna.	Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Emilia-Romagna.
Considerato che: - l'art. 5 della Costituzione prevede che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, informando “i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”; - l'art. 114 della Costituzione stabilisce che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” e che le Regioni, al pari degli altri enti territoriali, “sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”; - l'art. 117 della Costituzione stabilisce i principi cui la legislazione statale e regionale devono ispirarsi, ripartendo le rispettive competenze legislative, riconoscendo che le Regioni sono dotate di potere legislativo, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione; - l'art. 118 della Costituzione richiama, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell'attribuire le funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell'art. 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica; - l'art. 119 della Costituzione prevede l'autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento europeo; il medesimo articolo stabilisce anche che le risorse derivanti dalle fonti di finanziamento ivi indicate devono consentire a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare	

integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite;

Considerato, altresì, che l'art. 116, terzo comma, della Costituzione:

- dispone che «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata»;
- consente che l'attribuzione di ulteriori competenze alle Regioni a statuto ordinario possa riguardare funzioni legislative e funzioni amministrative;
- prevede che l'iniziativa del procedimento per la concessione delle anzidette ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, spetti alla regione interessata;
- prevede, altresì, che sull'iniziativa regionale siano sentiti gli enti locali;
- stabilisce che le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'Intesa tra lo Stato e la Regione e su proposta del Governo.

Considerato inoltre:

- l'art. 3 della Costituzione, che afferma:

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica

e sociale del Paese».

Tenuto conto che:

- nel corso del 2017 e del 2018, la Regione Emilia-Romagna ha approvato rispettivamente, le Risoluzioni n. 5321, n. 5600, n. 6124, n. 6129 con cui l'Assemblea legislativa ha impegnato il Presidente della Giunta regionale ad avviare il negoziato col Governo ai fini della prevista Intesa;
- a seguito della prima fase di negoziato con il Governo in carica nel corso della XVII Legislatura, in data 28 febbraio 2018, il Presidente della Regione Emilia-Romagna e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari regionali e alle autonomie, hanno convenuto di sottoscrivere un Accordo preliminare all'Intesa prescritta dall'art. 116, comma terzo, della Costituzione, tenuto conto dell'imminente scadenza della Legislatura;
- tale Accordo preliminare lasciava impregiudicata la possibilità di proseguire il negoziato estendendolo, in un momento successivo, ad ulteriori ambiti di intervento, limitandosi ad individuare principi e criteri metodologici per la definizione dei contenuti della futura Intesa, nonché a trattare nel dettaglio solo una parte delle materie oggetto delle richieste presentate dalla Regione sulla base delle citate risoluzioni assembleari;

Tenuto altresì conto che:

il programma di mandato del nuovo Governo, insediatosi ad esito del rinnovo degli organi parlamentari dopo la tornata elettorale dello scorso 4 marzo 2018, include tra le priorità politiche l'attribuzione per tutte le Regioni che motivatamente richiedano il riconoscimento di forme ulteriori di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché l'impegno di portare a conclusione le trattative già avviate tra Governo e Regioni;

a fronte delle indicazioni al riguardo contenute nel Programma di mandato del Governo in carica, le Regioni Veneto, Lombardia e Emilia -Romagna, hanno ribadito la propria intenzione di portare a

compimento i percorsi di autonomia già precedentemente avviati; a tale scopo, la Regione Emilia-Romagna ha aggiornato la propria posizione con l'approvazione di un nuovo Documento di indirizzi da parte della Giunta regionale e di una nuova risoluzione, la n. 7158, da parte dell'Assemblea legislativa, rispettivamente il 23 luglio e il 18 settembre 2018; con tali atti, la Regione Emilia-Romagna ha rinnovato la propria intenzione di proseguire con il nuovo Governo il percorso istituzionale già intrapreso nel corso della Legislatura statale precedente; in data 2 ottobre 2018, il Presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini, ha formalmente trasmesso al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani, la richiesta di dare avvio ad un nuovo negoziato per la prosecuzione del percorso finalizzato al riconoscimento dell'autonomia differenziata; in ottemperanza agli impegni assunti con il corpo elettorale e con i neo-costituiti organi parlamentari, il Governo in carica, per il tramite del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani, ha quindi formalmente riaperto il negoziato con le Regioni firmatarie dell'Accordo preliminare sottoscritto il 28 febbraio 2018, con specifico riferimento agli ambiti contenuti negli Allegati, parti integranti della presente Intesa.	
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 - Oggetto e contenuto dell'Intesa. 1. La presente intesa ha ad oggetto l'attribuzione alla Regione Emilia-Romagna di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi posti dagli artt. 3, 5, 117, 118, 119 e 81 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, posto a fondamento delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, compongono la Repubblica,	Art. 1 – Oggetto e contenuto dell'Intesa.

nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile. 2. L'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde a specificità proprie della Regione Emilia-Romagna e immediatamente funzionali alla sua crescita e al suo sviluppo.	
Art. 2 - Materie. 1. Ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle seguenti materie: 1) organizzazione della giustizia di pace, limitatamente all'individuazione dei circondari; 2) norme generali sull'istruzione; 3) tutela dell'ambiente; 4) rapporti internazionali e con l'Unione Europea della Regione; 5) tutela e sicurezza del lavoro; 6) istruzione; 7) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; 8) commercio con l'estero; 9) tutela della salute; 10) protezione civile; 11) ordinamento sportivo; 12) governo del territorio; 13) grandi reti di trasporto e di navigazione; 14) previdenza complementare e integrativa; 15) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; 16) Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. 2. Alla Regione Emilia-Romagna è altresì riconosciuta una competenza complementare in ordine all'organizzazione ed all'esercizio delle funzioni amministrative locali riferite alle materie oggetto della presente intesa. 3. L'esercizio delle competenze attribuite nella materie indicate ai commi 1 e 2 è subordinato al rispetto da parte della Regione Emilia-Romagna dei principi generali dell'ordinamento giuridico, dell'unità giuridica ed economica, delle competenze legislative statali di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, ed in particolare quelle riferite alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché dei	Art. 2 – Materie.

principi fondamentali espressamente richiamati nelle disposizioni contenute nel Titolo II della presente intesa.	
Art. 3 - Commissione paritetica. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, è istituita una commissione paritetica Stato Regione Emilia Romagna, di seguito commissione paritetica, composta da nove rappresentanti designati dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, su proposta dei Ministeri competenti, e nove rappresentanti designati dalla Giunta della Regione Emilia Romagna. 2. La commissione paritetica, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, determina, avvalendosi della collaborazione di tutte le amministrazioni statali coinvolte, le risorse finanziarie, umane e strumentali e le forme di raccordo con le amministrazioni centrali, necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al Titolo II. 3. L'attuazione del comma 2 deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente sugli stati di previsione delle Amministrazioni interessate per l'esercizio delle predette funzioni.	Art. 3 - Commissione paritetica.
Art. 4 - Competenze legislative e amministrative attribuite. (parere favorevole della regione con richiesta di integrazione indicata nella colonna DX) 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali determinati dalla commissione paritetica. Il trasferimento dei beni e delle risorse comporta la contestuale soppressione o il ridimensionamento, in rapporto a eventuali compiti residui, dell'amministrazione statale periferica. Sono altresì ridimensionate, in rapporto ai compiti residui, le amministrazioni statali	Art. 4 - Competenze legislative e amministrative attribuite.

centrali in proporzione alle funzioni e alle risorse trasferite.

2. Sugli schemi dei decreti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, gli schemi dei decreti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali nonché delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono comunque adottati. Sugli schemi di decreto è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117, secondo comma, lettera p), e 118 della Costituzione, con riguardo alle materie oggetto della presente intesa la Regione Emilia-Romagna può conferire in tutto o in parte, con legge, le funzioni amministrative, a essa attribuite, ai Comuni, alle Province e alla Città metropolitana di Bologna e disciplinarne l'esercizio, secondo quanto previsto ed entro i limiti stabiliti dal presente Titolo. A tal fine, la Regione-Romagna garantisce agli enti locali le risorse necessarie.

4. Al riordino delle amministrazioni statali si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali nonché delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque adottato.

5. Le competenze legislative trasferite, ai sensi della presente intesa, nelle materie di cui all'articolo 2, operano all'atto della adozione dei decreti di cui al comma 1.

5. Le competenze legislative trasferite, ai sensi della presente Intesa, nelle materie di cui all'articolo 2, operano, **in relazione all'esercizio delle funzioni amministrative, a decorrere dalla data di trasferimento delle**

	risorse di cui al comma 1. Le competenze legislative non correlate all'esercizio delle funzioni amministrative e al contestuale trasferimento delle risorse di cui al comma 1, decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa.
Art. 5 - Risorse finanziarie. (parere favorevole della regione con richiesta di integrazione indicata nella colonna DX) 1. Le modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al Titolo II, trasferite o assegnate ai sensi della presente intesa, sono determinate dalla commissione paritetica, in termini di: a) spesa destinata a carattere permanente, a legislazione vigente, dallo Stato nella Regione, riferita alle funzioni trasferite o assegnate; b) fabbisogni standard, che dovranno essere determinati per ogni singola materia, entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno degli specifici decreti di cui all'art. 4, comma 1, fatti salvi i livelli essenziali delle prestazioni; decorsi tre anni dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, qualora non siano stati adottati i fabbisogni standard, l'ammontare delle risorse assegnate alla Regione per l'esercizio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui alla presente intesa non può essere inferiore al valore medio nazionale pro-capite della spesa statale per l'esercizio delle stesse. Per il settore sanitario restano fermi i fabbisogni individuati annualmente con l'intesa sulle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. 2. Il finanziamento delle competenze riconosciute nei termini di cui al precedente comma è garantito, sulla base delle scelte e delle indicazioni della commissione paritetica, in modo da consentire l'adeguata gestione delle nuove competenze in coerenza con quanto indicato all'art. 119, quarto comma, della Costituzione,	Art. 5- Risorse finanziarie. a)spesa destinata a carattere permanente, fissa e ricorrente, a legislazione vigente, dallo Stato nella Regione, riferita alle funzioni trasferite o assegnate; b) fabbisogni standard, che dovranno essere determinati per ogni singola materia, entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno degli specifici decreti di cui all'art. 4, comma 1, fatti salvi i livelli essenziali delle prestazioni; Per il settore sanitario restano fermi i fabbisogni individuati annualmente con l'intesa sulle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.

dall'utilizzo, eventualmente anche congiunto, dei seguenti strumenti:

- a) compartecipazione al gettito maturato nel territorio regionale dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e di eventuali altri tributi erariali;
- b) aliquote riservate, nell'ambito di quelle previste dalla legge statale, sulla base imponibile dei medesimi tributi riferibile al territorio regionale.

3. L'eventuale variazione, in aumento o in diminuzione, del gettito maturato nel territorio della Regione dei tributi compartecipati o oggetto di aliquota riservata di cui al comma 2 è di competenza della Regione, nei limiti dei decimi di compartecipazione e della riserva di aliquota riconosciute alla Regione.

4. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, individuano altresì la data di decorrenza dell'esercizio da parte della Regione delle nuove competenze conferite, che dovrà avvenire contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

5. Entro due anni dalla data individuata al comma 4 la commissione paritetica verifica la congruità delle compartecipazioni e delle riserve di aliquota prese a riferimento per la copertura dei maggiori oneri, sia in termini di gettito che di correlazione con le funzioni svolte.

6. I fabbisogni standard di cui al comma 1 lettera b) e le relative metodologie sono individuati da un apposito comitato Stato-regioni che il Governo si impegna a istituire e che opera in raccordo con organismi già esistenti nella medesima materia.

7. Dall'attuazione della presente Intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il bilancio dello Stato rispetto alle risorse a carattere permanente iscritte sul bilancio a legislazione vigente riferibili alla Regione Emilia-Romagna.

8. Qualora, a seguito dell'attuazione della presente Intesa e della determinazione delle modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle forme e delle condizioni di autonomia trasferite alla Regione, dovessero

4. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, individuano altresì la data di decorrenza dell'esercizio da parte della Regione delle nuove competenze **amministrative** conferite, che dovrà avvenire contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

5. Ogni due anni, dalla data individuata al comma 4 la commissione paritetica verifica la congruità delle compartecipazioni e delle riserve di aliquota prese a riferimento per la copertura dei maggiori oneri, sia in termini di gettito che di correlazione con le funzioni svolte.

8. Qualora, a seguito dell'attuazione della presente Intesa e della determinazione delle modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle forme e delle condizioni di autonomia trasferite alla Regione, dovessero

derivare nuovi o maggiori oneri, i relativi provvedimenti attuativi sono emanati nel rispetto dei principi e delle modalità di cui all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con priorità per la quantificazione e riduzione della spesa statale nelle materie relative alle funzioni trasferite, tenuto conto del valore medio nazionale pro capite per l'esercizio delle stesse, ovvero dei fabbisogni standard. 9. I Ministeri competenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa, nelle more dell'individuazione dei fabbisogni standard, avviano un percorso di razionalizzazione della spesa ai fini del finanziamento delle funzioni di loro competenza.	derivare nuovi o maggiori oneri, i relativi provvedimenti attuativi sono emanati nel rispetto dei principi e delle modalità di cui all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con priorità per la quantificazione e riduzione della spesa statale nelle materie relative alle funzioni trasferite, tenuto conto ovvero dei fabbisogni standard.
Art. 6 - Investimenti. (Parere favorevole della regione) 1. Lo Stato e la Regione Emilia-Romagna, al fine di consentire una programmazione certa dello sviluppo degli investimenti, determinano congiuntamente modalità per assegnare una compartecipazione al gettito, o aliquote riservate relativamente all'Irpef o ad altri tributi erariali, in riferimento al fabbisogno per investimenti pubblici ovvero anche mediante forme di crediti di imposta con riferimento agli investimenti privati, risorse da attingersi da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese.	Art. 6 – Investimenti.
Art. 7 - Clausola di salvaguardia. (Parere favorevole della regione) 1. Gli interventi statali sulle basi imponibili o altre modifiche di disciplina relative ai tributi erariali di cui all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6 che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del gettito riconosciuto alla Regione per il tramite delle compartecipazioni, delle aliquote riservate o dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in misura superiore ad un prefissato valore soglia, da	Art. 7 - Clausola di salvaguardia.

stabilire in sede di adozione dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono prevedere anche la corrispondente revisione delle predette poste.	
Art. 8 – Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale. (Parere favorevole della regione) 1. Le norme statali vigenti nelle materie oggetto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia legislativa di cui alla presente intesa continuano ad applicarsi nella Regione Emilia Romagna fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia. 2. La legge regionale, nelle materie oggetto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia legislativa di cui alla presente intesa, individua espressamente le disposizioni statali delle quali cessa l'efficacia nella Regione Emilia Romagna a seguito dell'entrata in vigore della normativa regionale, stabilendone altresì la decorrenza. 3. In osservanza del principio di leale collaborazione le leggi regionali di attuazione della presente Intesa, sono comunicate al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale.	Art. 8 – Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale.
Art. 9 - Verifiche e monitoraggio. (Parere favorevole della regione) 1. Al fine di verificare lo stato di attuazione della presente intesa e l'eventuale necessità di adeguamento, lo Stato e la Regione, su richiesta di una delle due parti, effettuano, per il tramite della commissione paritetica, un monitoraggio periodico sull'esercizio delle competenze attribuite nonché verifiche su specifici aspetti o settori di attività.	Art. 9 - Verifiche e monitoraggio.
TITOLO II COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	TITOLO II COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 10 - Organizzazione della giustizia di pace.	Art. 10 - Organizzazione della giustizia di pace.

(Parere favorevole della regione) 1. È attribuita alla Regione Emilia Romagna, in materia di organizzazione della giustizia di Pace, nei limiti del numero previsto dalla normativa statale, la competenza relativa alla distribuzione degli uffici dei giudici di Pace nel territorio regionale, all'individuazione delle sedi, laddove non siano già fornite da altri soggetti pubblici, alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento degli uffici e alla gestione dei rapporti di lavoro del personale amministrativo da impiegare e alla assunzione dei relativi oneri economici e finanziari. Le competenze di cui al presente comma sono esercitate d'intesa con il Ministro della giustizia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 110 della Costituzione.	
Art. 11 – Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. (proposta provvisoria del Ministero Ambiente) (parere favorevole della regione) 1. È attribuita alla Regione la potestà legislativa e regolamentare nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", nel rispetto dei livelli essenziali di tutela stabiliti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato e delle esigenze a carattere nazionale o sovranazionale. 2. Nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", in conformità all'articolo 118 della Costituzione, la Regione può, con proprie leggi, disporre l'allocazione delle funzioni amministrative ad essa attribuite dalla presente intesa. 3. Nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" la Regione può altresì disporre l'allocazione delle funzioni amministrative che la legge dello Stato non attribuisce a organi o enti di livello statale, a esclusione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane definite ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. p) della Costituzione. 4. Nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" la Regione può, con proprie leggi e regolamenti, disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative ad	Art. 11 – Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

esse attribuite, anche attraverso propri enti e agenzie strumentali, nel rispetto delle norme statali sul procedimento amministrativo attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. m), della Costituzione. 5. Nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" la Regione può, con proprie leggi, stabilire norme di principio concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite a Comuni, Province e città metropolitane nel rispetto delle norme statali sul procedimento amministrativo attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. m), della Costituzione.	
Art. 12 – Funzioni degli enti locali in materia di tutela ambientale e dell'ecosistema. (proposta provvisoria del Ministero Ambiente) (Parere favorevole della Regione) 1. Nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" sono altresì attribuite alla Regione le seguenti funzioni amministrative provinciali e comunali, per le quali non opera il richiamo alle funzioni fondamentali di cui all'art. 11, comma 3: a) parere finalizzato a stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni (art. 107, d.lgs. 152 del 2006); b) parere, nel contesto delle attività di pianificazione delle autorità di bacino, per definire gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi; parere ai fini dell'adozione del Piano di tutela delle acque (art. 121, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); c) autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale (art. 124, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); d) controllo degli scarichi (art. 128, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); e) controllo e verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti in materia di gestione dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. a,	Art. 12 – Funzioni degli enti locali in materia di tutela ambientale e dell'ecosistema.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

f) controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

g) verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. c, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

h) individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. d, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

i) controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di depurazione, nonché delle attività di utilizzazione dei predetti fanghi in agricoltura (art. 7, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99);

l) ispezione preventiva ai fini dell'avvio delle attività di incenerimento e incenerimento dei rifiuti (art. 23 7-duovices, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

m) parere ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio in materia di bonifica dei siti contaminati (art. 242, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

n) emissione di ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito, con ordine a provvedere ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, su segnalazione di una amministrazione (art. 244, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

o) identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica di siti contaminati, su segnalazione degli interessati non responsabili (art. 245, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

p) accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la

protezione dell'ambiente territorialmente competente (art. 248, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); q) irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati (art. 262, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); r) controlli in materia di inquinamento acustico (art. 14, Legge 26 ottobre 1995, n. 447); s) controlli in materia di inquinamento elettromagnetico (art. 14, Legge 22 febbraio 2001, n. 36). 2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono esercitate dagli enti che ne sono titolari alla data di entrata in vigore della legge approvata sulla base della presente intesa fino alla diversa disciplina adottata dalla Regione ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 4.	
Art. 13 - Potere di iniziativa della Regione in materia ambientale (proposta provvisoria del Ministero Ambiente) (parere favorevole della regione) 1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione, sulla base di specifiche esigenze riferibili al proprio territorio, può proporre l'adozione di regolamenti e di atti amministrativi generali di competenza dello Stato o di organi ed enti di livello statale. 2. La Regione esercita l'iniziativa di cui al comma 1 mediante la presentazione di un progetto accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnico-finanziaria. 3. I documenti di cui al comma 2 sono trasmessi all'organo o ente competente, il quale avvia l'istruttoria entro trenta giorni dandone formale comunicazione alla Regione al fine di consentirne la partecipazione al procedimento. 4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Regione può promuovere la conclusione di un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di determinare i tempi e le modalità di adozione dell'atto.	Art. 13 - Potere di iniziativa della Regione in materia ambientale

Art. 14 – Rifiuti. (proposta provvisoria del Ministero Ambiente)

(parere contrario della regione, con controproposta)

1. Sono comunque attribuite alla Regione le funzioni normative ed amministrative di seguito elencate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11:

a) la determinazione dei criteri relativi alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa nazionale di settore nonché dei valori limite del rapporto tra il volume autorizzato di rifiuti e superficie di riferimento stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato previo parere del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, considerando gli impianti di discarica autorizzati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in esercizio, cessate o in gestione post-operativa, o comunque adeguate ai sensi del citato decreto legislativo;

b) la determinazione di ordini di preferenza nell'ingresso negli impianti di smaltimento, ivi compresi gli impianti di incenerimento con recupero energetico (operazione R1 di cui all'Allegato C, alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), presenti nel territorio regionale dei rifiuti aventi codice EER 191212, sulla base di criteri tecnici che premiano la maggior qualità del rifiuto in relazione alla loro caratterizzazione sotto il profilo chimico-fisico, senza impedire l'ingresso nel territorio regionale di rifiuti che possono circolare in base alle norme vigenti;

c) la determinazione dei criteri per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nel rispetto della direttiva n. 98/2008, come modificata dalla direttiva n. 851/2018, e comunque con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato in sede di recepimento di tale ultima direttiva;

d) l'individuazione di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e

Art. 14 – Rifiuti.

a) la determinazione dei criteri relativi alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa nazionale di settore;

b) la determinazione di ordini di preferenza nell'ingresso negli impianti di smaltimento, ivi compresi gli impianti di termovalorizzazione (R1- di cui all'Allegato C) alla parte IV, del D. Lgs. n. 152/2006), presenti nel territorio regionale dei rifiuti aventi codice EER 191212, sulla base di criteri tecnici che premiano la maggior qualità del rifiuto in relazione alla loro caratterizzazione sotto il profilo chimico-fisico **e, a parità di qualità, la minor distanza fra il luogo di produzione ed impianto di smaltimento**, senza impedire l'ingresso nel territorio regionale di rifiuti che possono circolare in base alle norme vigenti;

d) l'individuazione di forme di semplificazione degli adempimenti

il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati, con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 195, comma 2, lett. r), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) la disciplina – previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132 – dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 5, comma 1, n. 2, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

f) la adozione, previo parere del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, di misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, ferme restando le responsabilità in capo al produttore previste dalla normativa vigente, nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 1535/2015, dell'art. 5 della direttiva 2008/98 e dell'art. 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 184-bis, comma 2, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) la definizione dei criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, tenendo conto della tipologia di impianto, della tipologia di rifiuto, della quantità di rifiuti trattati,

amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero

e) la disciplina, **previo parere dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia regionale di protezione ambientale da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, oltre il quale Regione può procedere autonomamente**, dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 5, comma 1, n. 2, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

f) la adozione, **previo parere dell'Agenzia regionale di protezione ambientale**, di misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, fermo restando in capo al produttore la determinazione della qualifica di sottoprodotto, nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 1535/2015, dell'art. 5 della direttiva 2008/98 e dell'art. 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 184-bis, comma 2, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) la individuazione, **previo parere dell'Agenzia regionale di protezione ambientale, di specifiche tipologie di rifiuti che cessino di essere tali caso per caso da definirsi nell'atto autorizzativo e di criteri**

nonché del complesso dei rischi connessi a tale attività di gestione; le determinazioni adottate ai sensi della presente disposizione hanno carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 195, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) la adozione di misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

i) disciplina della messa in sicurezza dei rifiuti delle discariche che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003, in modo tale da garantire l'isolamento della sorgente attiva di contaminazione, ferma restando l'inderogabilità della normativa in materia di bonifiche.

2. Nei casi in cui è prevista la clausola di cedevolezza, sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati nell'esercizio delle funzioni previste dal comma precedente.

specifici da rispettare perché specifiche tipologie di rifiuto cessino di essere tali, nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 1535/2015, dell'art. 6 della direttiva 2008/98 e dell'art. 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla base di una verifica della conformità dei processi di trattamento alle migliori tecnologie disponibili nonché di una verifica della conformità dei processi di trattamento e del risultato dei medesimi alla letteratura scientifica maggiormente accreditata sull'argomento; le determinazioni adottate ai sensi della presente disposizione, **limitatamente alla definizione dei criteri specifici da rispettare perché specifiche tipologie di rifiuto cessino di essere tali**, hanno carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- **l'individuazione e articolazione delle funzioni degli ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti urbani, con riferimento a quanto disposto anche dall'art. 196, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006;**

- **la sottoscrizione di accordi con altre Regioni per consentire l'ingresso nel proprio territorio dei rifiuti che derivano dal trattamento dei rifiuti urbani non differenziati destinati agli impianti di smaltimento situati nel territorio regionale;**

- **la sottoscrizione, con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, di accordi e contratti di programma che abbiano ad oggetto la gestione, anche sperimentale, di attività ed impianti finalizzati a trattare, ai fini di una loro valorizzazione, rifiuti e acque reflue, con riferimento a quanto disposto anche dal d.lgs. n. 152 del 2006;**

- **definizione delle procedure e degli interventi da eseguire su impianti di discarica realizzati per i quali è terminata la fase di post gestione o non vi è più gestore, che permettano di mettere in sicurezza il**

sito dell'impianto anche in presenza di contaminazione ambientale;

- La definizione di linee guida sui contenuti delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. b-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; - L'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui all'art. 195, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; - l'individuazione dei criteri e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 214, 215 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006; [

- l'individuazione di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati;

- l'individuazione e articolazione delle funzioni degli ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti urbani, con riferimento a quanto disposto anche dall'art. 196, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006;

- la sottoscrizione, con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, di accordi e contratti di programma che abbiano ad oggetto la gestione, anche sperimentale, di attività ed impianti finalizzati a trattare, ai fini di una loro valorizzazione, rifiuti e acque reflue, con riferimento a quanto disposto anche dal d.lgs. n. 152 del 2006;

- definizione delle procedure e degli interventi da eseguire su impianti di discarica realizzati per i quali è terminata la fase di post gestione o non vi è più gestore, che permettano di mettere in sicurezza il sito dell'impianto anche in presenza di

	contaminazione ambientale; - La definizione di linee guida sui contenuti delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. b-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; - L'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui all'art. 195, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; - l'individuazione dei criteri e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 214, 215 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006; - l'individuazione di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati;
Art. 15 – Competenze di programmazione in materia di bonifiche. (proposta provvisoria del ministero Ambiente) (parere contrario della Regione, con controproposta) 1. Alla Regione sono attribuite le seguenti funzioni amministrative: a) la proposta di stipula di accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN, di cui all'art. 252-bis) del d.lgs. n. 152/2006, nonché la proposta di stipula di Accordi di Programma di cui all'art. 246, comma 3 del d.lgs. 152/2006; b) proposta della Regione allo Stato di ripartizione delle risorse destinate ai SIN nel territorio regionale nonché proposta di	Art. 15 – Competenze di programmazione in materia di bonifiche. 1. Alla Regione è attribuita la programmazione triennale degli interventi finalizzati alla bonifica dei siti contaminati di interesse regionale, nonché alla rimozione dell'amianto, con riferimento a quanto disposto anche dalla parte IV, titolo V, del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché dall'art. 196, comma 1, lettera c), dello stesso decreto.

individuazione, perimetrazione e ripерimetrazione dei siti di interesse nazionale ai fini della ripartizione delle stesse; c) proposta di gestione dei finanziamenti statali relativi alla bonifica dei Sin presenti sul territorio regionale, anche attraverso accordi con il Ministero.	
Art. 16 - Difesa del suolo. (proposta provvisoria del Ministero Ambiente) (parere favorevole della Regione) 1. Sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative concernenti l'approvazione delle varianti dei piani di bacino distrettuale di natura non sostanziale riguardanti le componenti di esclusivo interesse della singola Regione ai sensi dell'articolo 66, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 152/2006, previo parere favorevole dell'Autorità di distretto	Art. 16 - Difesa del suolo.
Art. 17 - Clima ed energia. (proposta provvisoria del Ministero Ambiente) 1. Sono attribuite alla Regione le funzioni normative e amministrative concernenti la graduazione della tassa automobilistica in funzione della potenzialità emissiva dei mezzi ai sensi del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche). PARERE CONTRARIO MISE con riferimento alle disposizioni in materia di tassazione auto, alla luce della normativa di recente introdotta sugli incentivi all'acquisto di auto con bassi livelli di emissione CO2.	Art. 17 - Clima ed energia.
Art. 18 - Danno ambientale. (proposta provvisoria del Ministero) (parere contrario della Regione, con controproposta) 1. Sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative di prevenzione e ripristino ambientale di cui agli artt. 304, 305 e 306 del d.lgs. 152/2006, al di fuori dei siti di interesse nazionale e fatti salvi gli obblighi dell'operatore. La Regione, entro ventiquattro ore dall'avvenuta	Art. 18 - Danno ambientale. 1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa e amministrativa in merito alle funzioni di prevenzione e ripristino ambientale relative alla materia del danno ambientale di cui alla parte VI, titoli II e III, del d.lgs. n. 152 del 2006, compresi i

conoscenza dell'evento lesivo, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alle iniziative assunte dall'operatore per evitare o fronteggiare il danno ambientale. I provvedimenti con i quali la Regione ordina o adotta le misure di prevenzione e ripristino ambientale sono comunicati tempestivamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di inerzia della Regione, le predette funzioni amministrative sono esercitate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei modi previsti dagli artt. 304, 305 e 306 del d.lgs. 152/2006. PARERE CONTRARIO MISE con riferimento alle infrastrutture energetiche	procedimenti finalizzati ad ottenere il risarcimento del danno ambientale per gli eventi occorsi nel territorio regionale, compreso il potere di esercitare l'azione civile anche in sede penale. 2. Ai fini della prevenzione e del ripristino ambientale di cui agli artt. 304, 305 e 306 del d.lgs. 152/2006, al di fuori dei siti di interesse nazionale e fatti salvi gli obblighi dell'operatore, la Regione, entro ventiquattro ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento lesivo, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alle iniziative assunte dall'operatore per evitare o fronteggiare il danno ambientale. I provvedimenti con i quali la Regione ordina o adotta le misure di prevenzione e ripristino ambientale sono comunicati tempestivamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di inerzia della Regione, le predette funzioni amministrative sono esercitate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei modi previsti dagli artt. 304, 305 e 306 del d.lgs. 152/2006.
Art. ... – Ulteriori funzioni regionali.	Art. – Ulteriori funzioni regionali. 1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa e amministrativa in merito alle seguenti funzioni: a) l'individuazione e articolazione delle funzioni degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato, con riferimento a quanto disposto anche dagli articoli 147 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006; [TECNICI MIN AMB. DISPONIBILI] b) l'individuazione dei criteri tecnici per il riutilizzo delle acque reflue con riferimento a quanto disposto anche dall'articolo 99 del d.lgs. n. 152 del 2006; [TECNICI MIN AMB.

	DISPONIBILI] c) l'attuazione della programmazione regionale degli interventi di difesa del suolo con la possibilità di attribuire al Presidente della Regione i poteri di commissario straordinario con le prerogative di cui all'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. A tal fine lo stesso è autorizzato anche a richiedere l'apertura delle relative contabilità speciali presso la Banca d'Italia; [TECNICI MIN AMB. DISPONIBILI] d) la valutazione di impatto ambientale e la verifica di assoggettabilità dei progetti di competenza statale, di cui agli allegati II e II-bis della parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, finalizzati alla realizzazione e all'esercizio di opere ubicate esclusivamente nel territorio della Regione, elencate nella Tabella A dell'Allegato 1). Nel caso in cui gli impatti riguardino Regioni contermini è acquisito il parere delle Regioni interessate. [MINISTRO AMBIENTE CONTRARIO]
Art. 19 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea. (parere favorevole della Regione) 1. In materia di rapporti internazionali della Regione, salva la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di politica estera, come definita dalle leggi statali, sono attribuite alla Regione Emilia-Romagna, entro i limiti e secondo le procedure di cui all'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, competenze legislative e amministrative in merito a: a) rapporti della Regione con enti territoriali interni a stati esteri; b) rapporti della Regione con gli uffici di organizzazioni internazionali (aventi sede nel	Art. 19 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea.

Emilia-Romagna), al fine dello sviluppo e del consolidamento di progetti e programmi di rilevanza internazionale promossi dalle Università e dalle imprese emiliane; c) rapporti della Regione con le comunità degli emiliano romagnoli all'estero, al fine di promuovere e sostenere iniziative in campo economico e culturale; d) stipula di intese della regione con enti territoriali confinanti di stati esteri, in attuazione della Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 948. 2. In materia di rapporti della Regione con l'Unione Europea, al fine di rafforzare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle fasi ascendente e discendente, fermi restando le procedure ed i limiti stabiliti dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono consentiti: a) l'attivazione di forme di consultazione specifica della Regione, in particolare nelle materie oggetto di autonomia differenziata; b) l'ampliamento dell'attuale dotazione organica anche mediante la costituzione di appositi Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea; c) il coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna nelle procedure di contenzioso e precontenzioso con l'Unione europea che la riguardano direttamente.	
Art. 20 – Commercio con l'estero. (parere favorevole della Regione) 1. Sono attribuite alla Regione Emilia-Romagna competenze legislative e amministrative per promuovere: a) le produzioni emiliane e della romagna all'estero e per l'estero tenuto conto delle linee prioritarie annualmente concordate in sede di Cabina di regia per l'Italia internazionale; b) il marketing territoriale; c) l'attrazione degli investimenti esteri in Emilia Romagna, in collaborazione e raccordo con	Art. 20 – Commercio con l'estero.

l'azione del Comitato Interministeriale per l'attrazione degli Investimenti Esteri - CIAIE; d) l'organizzazione di manifestazioni fieristiche a sostegno del sistema produttivo Emilia Romagna e il coordinamento della partecipazione di imprese alle stesse, in collaborazione con le istituzioni nazionali e con le associazioni di categoria.	
Art. 21 – Competenze in materia di tutela e sicurezza del lavoro. (parere favorevole della Regione con proposta di modifica del terzo comma indicata nella colonna DX) 1. Alla Regione sono attribuite competenze legislative e amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 117, comma terzo, della Costituzione, per realizzare le seguenti finalità: a) rafforzare le politiche attive del lavoro e assicurare unitarietà al sistema garantendo prestazioni in linea con i migliori standard europei; b) assicurare la migliore organizzazione dell'offerta delle politiche attive del lavoro sul territorio, adeguando gli strumenti di politica attiva in funzione della durata dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, nel rispetto dei meccanismi di condizionalità di cui all'articolo 21 della legge 14 settembre 2015, n. 150; c) garantire il regolare utilizzo sul proprio territorio degli strumenti di politica attiva del lavoro; d) incrementare i livelli occupazionali, nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle prestazioni di politica attiva del lavoro con particolare riferimento ai lavoratori in difficoltà occupazionale. 2. Per la realizzazione delle suddette finalità, alla Regione è riconosciuta piena autonomia organizzativa, ivi compresa la possibilità di costituire istituzioni, agenzie ed enti strumentali. 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legge del 28 gennaio 2019, n° 4 recante "Disposizione urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", nonché quanto	Art. 21 – Competenze in materia di tutela e sicurezza del lavoro. 3. Fermo restando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legislazione statale a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla

previsto dalle disposizioni statali vigenti in materia di centri per l'impiego.	disuguaglianza e all'esclusione sociale, alla Regione è riconosciuta la potestà di regolare le modalità di gestione in ambito regionale delle attività dei centri per l'impiego del proprio territorio, nonché le modalità di organizzazione delle risorse umane a ciò preposte anche in ragione di quanto stabilito dalla legislazione statale vigente in materia di "reddito di cittadinanza". A tale scopo, la Regione stipula periodicamente con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una o più Intese.
Art. 22 – Competenze in materia di politiche attive del lavoro. (parere favorevole della regione) 1. Al fine di rafforzare l'esercizio delle funzioni in materia di politiche attive, nel quadro dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dalla vigente legislazione statale, nonché di assicurare la migliore organizzazione dell'offerta delle stesse politiche sul territorio, alla Regione sono attribuite competenze legislative e amministrative riferite in particolare: a) alla definizione di standard di livello europeo riferiti al numero di operatori impiegati nei Centri per l'impiego, tale da assicurare tempi di risposta adeguati, alla qualificazione dei servizi offerti, alle caratteristiche delle sedi e delle dotazioni tecnologiche, rafforzando la capacità di agire in cooperazione con i soggetti privati accreditati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale; b) all'attuazione dello Sportello per il lavoro autonomo previsto dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, secondo un'articolazione territoriale e criteri di dimensionamento definiti dalla Regione, purché senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. c) al rilascio, con esclusivo riferimento al territorio regionale, dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione del personale;	Art. 22 – Competenze in materia di politiche attive del lavoro

d) all'introduzione, per finalità di trasparenza, di obblighi di informazione sulle attività svolte dai soggetti gestori di piattaforme on line operanti nel territorio regionale.	
Art. 23 – Competenza legislativa per l'integrazione tra politiche attive e passive. (parere favorevole della Regione) 1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa volta a differenziare l'erogazione delle prestazioni di politica attiva in ragione della durata delle prestazioni di politica passiva erogate dallo Stato, nel rispetto dei meccanismi di condizionalità di cui all'articolo 21 della legge 14 settembre 2015, n. 150.	Art. 23 – Competenza legislativa per l'integrazione tra politiche attive e passive.
Art. 24 - Competenze-in materia di vigilanza. (parere contrario della regione) 1. Al fine di efficientare i controlli di competenza della Regione e le attività di vigilanza di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ed ottemperare agli obblighi imposti dalla legislazione vigente, la Regione e l'INL stipulano specifiche intese volte ad implementare i flussi informativi concernenti le irregolarità riscontrate nell'espletamento delle reciproche funzioni.	Art. 24 - Competenze-in materia di vigilanza. 1. Alla Regione sono attribuite competenze amministrative e organizzative specificamente orientate a potenziare il coordinamento con l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e le sue articolazioni territoriali nell'ambito delle attività di controllo e vigilanza ricadenti nelle materie di regolazione regionale e concernenti in particolare i tirocini formativi e di orientamento, le prestazioni rivolte alle persone disabili e normodotate in presenza di obblighi ricadenti sui datori di lavoro. Al fine di efficientare le rispettive attività di vigilanza e ottemperare agli obblighi imposti dalla legislazione vigente, la Regione e l'INL stipulano specifiche intese volte ad implementare i flussi informativi concernenti le irregolarità riscontrate nell'espletamento delle funzioni di controllo di primo e di secondo livello.
Art. 25 - Competenze in materia di incentivi alla ricollocazione dei lavoratori in difficoltà occupazionale. (parere favorevole della regione) 1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa in ordine alla disciplina della	Art. 25 - Competenze in materia di incentivi alla ricollocazione dei lavoratori in difficoltà occupazionale

ricollocazione sul mercato del lavoro dei lavoratori in difficoltà occupazionale, inclusa la definizione di specifici criteri finalizzati alla determinazione di strumenti di incentivazione, in coerenza alle specificità dei singoli mercati del lavoro, nel rispetto ed entro i limiti di quanto previsto dalla legislazione statale vigente.	
Art. 26 - Contratti di solidarietà espansiva. (parere favorevole della regione con richiesta di integrazione indicata nella colonna DX) 1. Al fine di incrementare i livelli occupazionali, alla Regione è attribuita la competenza legislativa per l'individuazione di strumenti e presupposti volti a favorire la stipulazione di contratti collettivi aziendali di solidarietà espansiva, che prevedano assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Allo scopo, la Regione promuove l'inserimento nei contratti collettivi aziendali di clausole compensative di vantaggio a favore dei lavoratori cui viene ridotto l'orario di lavoro.	Art. 26 - Contratti di solidarietà espansiva. 2. Tale disciplina può intervenire anche in deroga ai limiti e vincoli stabiliti dalla regolamentazione di legge nazionale, ove presente, nel rispetto delle prerogative e competenze riconosciute allo Stato dalla Costituzione.
Art. 27 – Competenze in materia di istruzione. (parere favorevole della regione) 1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative ed amministrative nella materia dell'istruzione, di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, con le seguenti finalità: a) garantire una organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa adeguate alle politiche educative e di welfare regionali attraverso la programmazione della dotazione degli organici e la sua attribuzione alle autonomie scolastiche; b) garantire in ambito regionale la realizzazione di un sistema unitario e integrato di istruzione secondaria di secondo ciclo e di istruzione e formazione professionale (IeFP) che, nel rispetto delle autonomie scolastiche, permetta di	Art. 27 – Competenze in materia di istruzione.

sviluppare le competenze dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e con le professionalità richieste dalle imprese, assicurando il diritto effettivo dei giovani di scegliere se assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione nel "sistema di istruzione", di competenza statale, o nel "sistema di istruzione e formazione professionale" di competenza regionale; c) qualificare l'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale in ambito regionale a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, nonché garantire un'offerta coerente di percorsi di formazione terziaria non universitaria (ITS e IFTS) e corrispondere alla domanda di alte competenze tecniche e tecnologiche del sistema produttivo per incrementare le percentuali dei giovani con istruzione di livello terziario; d) sostenere e migliorare l'offerta universitaria presente sul territorio regionale attraverso la programmazione e la promozione di percorsi universitari integrativi, diretti a favorire lo sviluppo tecnologico economico e sociale del territorio, e la costituzione di fondi integrativi per la didattica, la ricerca e la terza missione; e) rendere effettivo il diritto allo studio scolastico e universitario, mediante appositi incentivi economici e servizi dedicati. 2. Il riconoscimento delle ulteriori competenze legislative e amministrative avviene nel rispetto dell'autonomia delle università e delle istituzioni scolastiche, nonché delle libertà di insegnamento e di ricerca, secondo quanto disposto dalla Costituzione.	
Art. 28 - Competenze legislative e amministrative in materia di organizzazione della rete scolastica e di programmazione dell'offerta di istruzione. (parere favorevole della regione) 1. Alla Regione spetta l'organizzazione della rete scolastica e la programmazione dell'offerta di istruzione regionale, definendo, nel rispetto dei parametri stabiliti a livello nazionale, la relativa dotazione dell'organico e la sua attribuzione alle autonomie scolastiche, attraverso un Piano	Art. 28- Competenze legislative e amministrative in materia di organizzazione della rete scolastica e di programmazione dell'offerta di istruzione.

pluriennale adottato d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, fermo restando l'assetto ordinamentale statale dei percorsi di istruzione e la disciplina delle dotazioni organiche. 2. Alla Regione è altresì attribuita la competenza legislativa per la costituzione di un fondo regionale attraverso il quale realizzare l'integrazione dell'organico di cui all'art. 1, comma 69, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e l'assegnazione di ulteriori posti per dare piena attuazione alle politiche educative e formative regionali. Detti posti sono assegnati, per ciascun anno scolastico, ai sensi della normativa vigente.	
Art. 29 - Competenze legislative per la realizzazione di un sistema integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale. (parere favorevole della regione) 1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa a disciplinare, nel rispetto delle competenze statali e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le modalità organizzative e attuative idonee a realizzare un Sistema unitario e integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale, in conformità al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e in coerenza con l'offerta di istruzione regionale, anche attraverso l'utilizzo delle dotazioni organiche aggiuntive a seguito dell'istituzione del fondo regionale di cui al comma 2 dell'articolo precedente.	Art. 29 - Competenze legislative per la realizzazione di un sistema integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale.
Art. 30 - Competenze legislative e amministrative in materia di organizzazione delle fondazioni ITS. (parere favorevole della regione) 1. Ferma restando la disciplina in materia di riconoscimento dei titoli di istruzione tecnica superiore e nel rispetto della competenza statale al rilascio dei relativi titoli e fatto salvo quanto previsto dalle regole di gestione finanziaria e contabile, alla Regione è attribuita la competenza a definire l'organizzazione delle fondazioni ITS per lo sviluppo delle relazioni fra autonomie	Art. 30 - Competenze legislative e amministrative in materia di organizzazione delle fondazioni

scolastiche e formative, istituzioni universitarie e sistema delle imprese. Alla Regione spetta, altresì, la definizione di specifici standard organizzativi e gestionali, anche in relazione al raccordo fra istruzione tecnica superiore e formazione universitaria.	
Art. 31 - Competenze in materia di programmazione di un'offerta integrativa di percorsi universitari. (parere favorevole della regione) 1. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie e in coerenza con la programmazione delle Università, ai sensi dell'art. 1-ter del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, alla Regione è attribuita la competenza a programmare, d'intesa con la Conferenza Regione Università, l'attivazione di un'offerta integrativa di percorsi universitari per favorire lo sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità dei corsi di studio universitari e della disciplina giuridica sui docenti universitari. 2. A tale fine, spetta alla Regione la costituzione di un Fondo integrativo pluriennale Regionale per la Didattica. 3. Spetta inoltre alla Regione la costituzione di un Fondo integrativo pluriennale Regionale a favore della Ricerca e dello sviluppo della Terza missione.	Art. 31 - Competenze in materia di programmazione di un'offerta integrativa di percorsi universitari
Art. .. - Competenze legislative in ordine alla costituzione di un Fondo pluriennale di edilizia scolastica.	Art. - Competenze legislative in ordine alla costituzione di un Fondo pluriennale di edilizia scolastica. 1. Al fine di rendere disponibili in modo stabile e continuo le risorse necessarie alla programmazione degli interventi di messa in sicurezza, anche sotto il profilo antisismico, di efficientamento energetico del patrimonio edilizio scolastico, nonché al fine di adeguare strutturalmente gli edifici scolastici alle esigenze della programmazione scolastica, nel rispetto delle competenze delle Province, della Città

	metropolitana e dei Comuni in materia, alla Regione è attribuita competenza legislativa in ordine alla costituzione di un Fondo pluriennale di edilizia scolastica nel quale confluiscono anche le risorse dei fondi nazionali.
Art. .. - Competenze legislative in materia di diritto allo studio.	Art. - Competenze legislative in materia di diritto allo studio. 1. Al fine di rendere disponibili in modo stabile e continuo nel tempo incentivi economici e servizi integrati che favoriscano l'integrazione sociale e la riduzione dell'abbandono scolastico, nonché al fine di programmare stabilmente gli interventi a favore del diritto allo studio universitario, alla Regione è attribuita la competenza legislativa in ordine: a) alla costituzione di un Fondo pluriennale regionale per le residenze universitarie; b) alla costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Scolastico; c) alla costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario. 2. Nei suddetti Fondi confluiscono anche le risorse nazionali in materia.
Art. 32 - Competenze in materia di internazionalizzazione delle imprese, della ricerca scientifica e tecnologica. (parere favorevole della regione) 1. Ulteriori competenze legislative ed amministrative nelle materie del commercio con l'estero, della ricerca scientifica e tecnologica e del sostegno all'innovazione per i settori produttivi, nonché dei rapporti internazionali e con l'Unione europea per: a) promuovere l'internazionalizzazione del sistema produttivo, della ricerca, dell'innovazione	Art. - Competenze in materia di internazionalizzazione delle imprese, della ricerca scientifica e tecnologica.

e della formazione dell'Emilia-Romagna; b) promuovere l'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione, rafforzando il sistema della ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e la collaborazione tra ricerca e industria; c) promuovere l'attrazione di investimenti in stretta relazione con l'<i>Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane</i> (ICE), e <i>Invitalia, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa</i>; d) rafforzare il raccordo operativo con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle materie di interesse comune; e) predisporre politiche di agevolazione e supporto alle imprese nelle zone montane.	
Art. 33 - Competenze legislative e amministrative in materia di internazionalizzazione e promozione del commercio con l'estero. (parere favorevole della regione con richiesta di integrazione indicata nella colonna DX) 1. Nel rispetto delle autonomie universitarie e in raccordo con esse, alla Regione è riconosciuta potestà legislativa e amministrativa in ordine alla promozione e realizzazione di iniziative riguardanti l'internazionalizzazione del sistema produttivo e commerciale regionale, comprensive dell'innovazione, della ricerca e della formazione. A tal fine, alla Regione compete la predisposizione di strumenti per garantire alle imprese un supporto continuativo nei percorsi di crescita e internazionalizzazione, nonché per la promozione internazionale del sistema produttivo e formativo regionale, anche universitario, della ricerca e dell'innovazione. 2. Ai fini di cui al comma 1, compete alla Regione Emilia-Romagna: a) la realizzazione di laboratori avanzati per lo sviluppo di competenze e servizi, da organizzare nell'ambito delle filiere regionali a maggiore potenziale di sviluppo, in raccordo con le iniziative di formazione di ICE Agenzia, delle Camere di commercio, industria, artigianato e	Art. 33 - Competenze legislative e amministrative in materia di internazionalizzazione e promozione del commercio con l'estero.

agricoltura e di altri soggetti regionali e nazionali di settore; b) il sostegno a programmi di promozione internazionale delle imprese regionali e delle principali filiere, tenuto conto delle linee di programmazione prioritarie annualmente concordate in sede di Cabina di regia per l'Italia internazionale; c) il potenziamento delle attività di attrazione degli investimenti di imprese, enti e organismi di ricerca e innovazione di livello internazionale, in raccordo con il Comitato Interministeriale per l'attrazione degli Investimenti Esteri – CIAIE, la rete dei desk all'estero e le azioni promozionali di ICE Agenzia; d) la predisposizione di Accordi di programma triennali, di cui proporre la sottoscrizione a MISE e, per suo tramite, ad ICE Agenzia, per la realizzazione di progetti e programmi di particolare rilevanza internazionale.	3. Per l'esercizio effettivo delle competenze di cui ai precedenti commi, sono assicurate alla Regione risorse adeguate, certe e programmabili nel tempo.
Art. 34 - Disciplina regionale concernente le misure agevolative per la ricerca, l'innovazione le start up innovative. (parere contrario della regione) 1. Al fine di ricondurre a unitarietà e integrazione il sistema degli incentivi per la ricerca e l'innovazione, alla Regione Emilia-Romagna è attribuita la potestà legislativa e amministrativa per la programmazione e la gestione degli strumenti agevolativi di cui al DM 26 luglio 2016, n. 593 "Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2016, n. 196. In particolare, per interventi destinati al sostegno di: progetti e programmi di ricerca industriale strategica realizzati in collaborazione con le imprese; sviluppo di infrastrutture, strutture e servizi per la ricerca industriale e per il trasferimento, in raccordo con il Piano Nazionale della Ricerca 2015-2020 approvato dal CIPE con la deliberazione n. 2 del 2016; progetti di ricerca e	Art. 34 - Disciplina regionale concernente le misure agevolative per la ricerca, l'innovazione le start up innovative. 1. Al fine di ricondurre a unitarietà e integrazione il sistema degli incentivi per la ricerca e l'innovazione, alla Regione Emilia-Romagna è attribuita la potestà legislativa e amministrativa per la programmazione e la gestione delle misure di seguito indicate: a) strumenti agevolativi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la Decreto del Ministero per lo sviluppo economico perequazione Tributaria), convertito dalla legge n. 133 del 2008, con particolare riguardo ai contratti di sviluppo disciplinati dal Decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 9

sviluppo, finalizzati all'innovazione tecnologica e organizzativa delle imprese; programmi e progetti per lo sviluppo di start-up e scale-up di imprese ad alto contenuto tecnologico e digitale, e delle infrastrutture a loro supporto. 2. Spetta in particolare alla Regione la disciplina dei criteri, la programmazione e la gestione delle procedure relativi agli strumenti di cui al comma	dicembre 2014 e gli accordi di sviluppo di cui al del 9 maggio 2017, prevedendo la regionalizzazione degli interventi, a esclusione delle misure dedicate alle crisi aziendali; b) strumenti agevolativi di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del paese), con particolare riguardo agli accordi di innovazione di cui al Decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 24 maggio 2017, prevedendo la regionalizzazione degli interventi. 2. Per l'esercizio effettivo delle competenze di cui ai precedenti commi, sono riconosciute alla Regione risorse finanziarie adeguate, certe e programmabili nel tempo, nella misura individuata con i meccanismi stabiliti dalla presente Intesa.
Art. .. - Competenze legislative e amministrative in tema di incremento dei diritti camerali e di collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.	Art. - Competenze legislative e amministrative in tema di incremento dei diritti camerali e di collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 1. Nell'ambito delle politiche per la qualificazione del sistema produttivo, alla Regione è attribuita la competenza legislativa e amministrativa con riferimento all'aumento dei diritti camerali annuali. A tal fine, spetta alla Regione l'autorizzazione all'aumento dei diritti camerali annuali fino a un massimo del 20% da destinare al finanziamento di programmi e progetti definiti d'intesa tra la Regione e le Camere commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. ... - Competenza legislativa e amministrativa per il sostegno alle imprese e politiche per la montagna.	Art. - Competenza legislativa e amministrativa per il sostegno alle imprese e politiche per la montagna. 1. Alla Regione Emilia-Romagna, fermo il rispetto dei vincoli derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 44 e con le strategie nazionali di sostegno alle aree montane, è attribuita la competenza legislativa e amministrativa avente a oggetto politiche e interventi a favore delle zone montane, in coerenza. A tal fine, la Regione è competente a: a) introdurre un sistema di fiscalità di vantaggio a favore delle zone montane e in particolare delle imprese che vi hanno sede, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario); b) istituire in territorio montano zone economiche speciali, per favorire l'insediamento delle imprese e promuovere lo sviluppo e l'occupazione; c) disporre una diversa allocazione delle funzioni degli enti locali situati in territorio montano, d'intesa con questi ultimi, al fine di adeguare l'assetto delle loro competenze alle specificità territoriali, anche mediante una diversa disciplina delle forme associative e degli obblighi di esercizio associato.
Art. 35 - Competenze in materia di salute. 1. Nell'ambito della materia della tutela della salute di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, sono attribuite alla Regione dell'Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi che, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, fondano il Servizio sanitario	Art. 35 - Competenze in materia di salute. 1. Nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), cost., alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative

nazionale, le seguenti competenze:

- a) sulla consistenza, nel Servizio sanitario regionale, di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, in coerenza con la metodologia nazionale di valutazione dei piani di fabbisogno di personale e qualora la Regione mantenga l'equilibrio economico già raggiunto almeno negli ultimi cinque anni nonché garantisca i livelli essenziali di assistenza;
- b) sull'ampliamento della rete formativa delle specializzazioni mediche e sanitarie, nel rispetto dei requisiti nazionali d'accreditamento, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, cui in ogni caso compete la formazione teorica; nell'ambito della rete la Regione può assegnare, con risorse proprie, previa procedura concorsuale, specifici contratti di specializzazione-lavoro a laureati in medicina e chirurgia per una durata complessiva pari a quella del corso di formazione specialistica, tali da assicurare una qualità delle competenze acquisite equivalente a quella prevista a livello nazionale;
- c) sulla compartecipazione alla spesa sanitaria, con facoltà di abolire la quota fissa, prevedendo misure di copertura finanziaria a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario complessivo del sistema sanitario, nel rispetto, per i cittadini residenti in altre regioni, di quanto previsto dagli accordi interregionali sulla mobilità;
- d) sulle modalità organizzative di erogazione dei servizi ospedalieri e territoriali, al fine di garantire un assetto organizzativo della rete dei servizi e delle strutture di supporto efficiente, integrato e di qualità, nel rispetto degli standard definiti a livello nazionale;
- e) sulla programmazione degli investimenti relativi al patrimonio sanitario pubblico, edilizio e tecnologico, da realizzarsi con risorse proprie della Regione; (CON RISERVA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ECONOMICO e fatta salva COMPETENZA MEF)
- f) su forme integrative di finanziamento del

ed amministrative nella materia della "tutela della salute", di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) rendere più flessibile la capacità di gestione della spesa, mediante rimozione di vincoli specifici, con particolare riferimento a quelli in materia di personale e di valutazione del risultato economico dei singoli enti sanitari regionali;
- b) improntare il sistema di accesso alle scuole di specializzazione e la dotazione organica del personale medico all'integrazione operativa con il sistema aziendale, alla qualità e alle specifiche esigenze del territorio;
- c) garantire una più equa accessibilità ai servizi sanitari da parte dei cittadini residenti attraverso la determinazione del sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione alla spesa;
- d) efficientare l'organizzazione del Servizio Sanitario Regionale attraverso la definizione del sistema di governance;
- e) determinare politiche del farmaco in ordine alla sua distribuzione e all'equivalenza terapeutica, coerenti con le esigenze del territorio;
- f) garantire l'adeguatezza del patrimonio edilizio e tecnologico attraverso risorse certe e propri percorsi autorizzativi;
- g) potenziare l'erogazione di prestazioni attraverso l'istituzione di fondi integrativi regionali del SSN;
- h) assicurare un efficace e pieno supporto alle attività medico chirurgiche.

servizio sanitario regionale con un'equa contribuzione da parte degli assistiti, al fine di ottimizzare l'efficienza in termini di garanzia di accesso alle cure per gli iscritti e in termini di effettiva integrazione delle prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza, istituendo fondi sanitari integrativi; (fatta salva COMPETENZA MEF) g) per l'impiego presso strutture ospedaliere e territoriali, previa procedura concorsuale, in attività di supporto coerentemente al grado di conoscenze, competenze ed abilità acquisite, senza assumere la responsabilità clinica di un paziente e comunque con autonomia vincolata alle direttive ricevute da un dirigente medico responsabile dell'unità, di medici in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione, esclusivamente per esigenze temporanee volte a garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, purché in possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale, nonché in altri ambiti, esclusi quello della radiologia e dell'anestesia, soltanto nel caso in cui vi sia il probabile rischio dell'interruzione di pubblico servizio.	
	Art. - Vincoli di spesa in materia sanitaria. Nel rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, anche al fine di valorizzare le risorse umane del Servizio Sanitario Regionale, alla Regione è attribuita autonomia legislativa, amministrativa e organizzativa in ordine alla rimozione di vincoli di spesa specifici con particolare riferimento a quelli, sulla consistenza, nel Servizio sanitario regionale, di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, anche in deroga a limiti previsti a livello nazionale, , qualora la Regione mantenga

	l'equilibrio economico già raggiunto per lo meno negli ultimi cinque anni e garantisca i livelli essenziali di assistenza.
	Art. - Percorsi di specializzazione. 1. Alla regione è attribuita autonomia in materia di accesso alle scuole di specializzazione al fine di realizzare la piena integrazione operativa dei medici specializzandi con le strutture del SSR, nel rispetto dei requisiti di accreditamento delle scuole di specializzazione, anche intervenendo sulla programmazione dei contratti di formazione specialistica per i medici specializzandi al fine di adeguarla alle specifiche esigenze del territorio. A tale scopo la Regione stipula specifiche intese con le Università presenti sul livello regionale. 2. Alla Regione è attribuita competenza sull'ampliamento della rete formativa delle specializzazioni mediche e sanitarie, nel rispetto dei requisiti nazionali d'accreditamento, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, con facoltà di programmazione e attivazione di percorsi di formazione specialistica dei medici presso le strutture del servizio sanitario regionale, d'intesa con le università cui compete la formazione teorica, tali comunque da assicurare una qualità delle competenze acquisite equivalente a quella prevista a livello nazionale, riservati a laureati in medicina e chirurgia, cui siano assegnati, previa procedura pubblica di selezione, specifici contratti di specializzazione-lavoro annuali rinnovabili per la durata complessiva a quella del corso di formazione specialistica, finanziati con risorse proprie della Regione, per l'inserimento dei medici in formazione all'interno delle strutture sanitarie regionali durante tale periodo.
	Art. - Sistema tariffario e compartecipazione alla spesa sanitaria

	1. Fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio, alla Regione è attribuita autonomia legislativa e amministrativa in merito al sistema di remunerazione delle attività, prevedendo, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, anche modalità innovative che, oltre a coprire i costi, permettano di sostenere efficacemente la integrazione dei percorsi dei pazienti e sulla compartecipazione alla spesa sanitaria, con facoltà di abolire la quota fissa, prevedendo misure per la copertura finanziaria a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario complessivo del sistema sanitario, nel rispetto, per i cittadini residenti in altre regioni, di quanto previsto dagli accordi interregionali sulla mobilità sanitaria.
	Art. - Governance del Servizio Sanitario Regionale. 1. Alla Regione è attribuita autonomia in ordine alla definizione dell'assetto istituzionale del sistema sanitario e sociosanitario regionale, nonché ai profili di governance e organizzativi delle Aziende sanitarie e degli Enti del Servizio sanitario regionale, con particolare riguardo agli organi e alla direzione strategica, ferme restando le disposizioni nazionali in materia di selezione della dirigenza sanitaria. Alla Regione è altresì attribuita autonomia in ordine all'organizzazione dell'offerta ospedaliera e territoriale, con l'obbligo di garantire requisiti autorizzativi e di accreditamento non inferiori a quelli stabiliti dalla normativa nazionale di settore, al fine di garantire un assetto organizzativo della rete dei servizi e delle strutture di supporto efficiente, integrato e di qualità oltre all'equilibrio economico finanziario.
	Art. - Politiche del farmaco.

	Ferme restando le funzioni in capo all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), alla Regione è attribuita autonomia amministrativa in ordine alle decisioni sull'equivalenza terapeutica tra medicinali contenenti differenti principi attivi, qualora AIFA non intervenga con motivate e documentate valutazioni in attuazione della normativa vigente. Ferme restando le funzioni attribuite all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) dalla normativa vigente, alla Regione è riconosciuta autonomia legislativa e amministrativa in ordine alla definizione qualitativa e quantitativa delle forme di distribuzione, anche diretta, dei farmaci, tenuto conto dei differenti regimi assistenziali.
	Art. - Patrimonio edilizio e tecnologico. Al fine di assicurare certezza e adeguatezza degli investimenti per il patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio Sanitario Regionale, anche in un quadro temporale pluriennale, alla Regione è attribuita autonomia legislativa, amministrativa e programmatica in ordine alla definizione degli interventi da realizzare, sia attraverso risorse attinte da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese, sia attraverso risorse derivanti dal mantenimento a livello regionale di quota parte dei gettiti tributari regionali.
	Art. - Fondi sanitari integrativi. 1. Alla Regione è attribuita autonomia nella istituzione e regolamentazione di fondi sanitari regionali integrativi del fondo sanitario nazionale, nella introduzione di misure di semplificazione e nella definizione un livello minimo di defiscalizzazione per favorire ed incentivare l'adesione volontaria.

	Art. - Supporto alle attività medico chirurgiche. Alla Regione è attribuita competenza per l'impiego presso strutture ospedaliere e territoriali, previa procedura concorsuale, in attività di supporto coerentemente al grado di conoscenze, competenze ed abilità acquisite, senza assumere la responsabilità clinica di un paziente e comunque con autonomia vincolata alle direttive ricevute da un dirigente medico responsabile dell'unità, di medici in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione, esclusivamente per esigenze temporanee volte a garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, purché in possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale, nonché in altri ambiti, esclusi quello della radiologia e dell'anestesia, soltanto nel caso in cui vi sia il probabile rischio dell'interruzione di pubblico servizio.
Art. 36 – Competenze in materia di governo del territorio. (parere favorevole della regione con richiesta di integrazione indicata nella colonna DX) 1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative e amministrative nella materia del governo del territorio e nella materia della protezione civile, di cui all'art. 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di: a) realizzare politiche di governo del territorio volte al riuso del suolo e alla rigenerazione urbana, ambientale e sociale del patrimonio edilizio esistente, per limitare il consumo di suolo e contrastare la dispersione insediativa; b) semplificare i procedimenti amministrativi dell'attività edilizia volta a promuovere gli interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente; c) superare la frammentazione amministrativa nella disciplina dei procedimenti in materia di	Art. 36 – Competenze in materia di governo del territorio. c) superare la frammentazione amministrativa nella disciplina dei procedimenti in materia di

edilizia, localizzazione e realizzazione di impianti produttivi di interesse regionale, con l'obiettivo di incrementare l'attrattività del sistema territoriale; d) promuovere, nell'ambito del complessivo processo di rigenerazione urbana di cui alla lettera a), interventi volti a ridurre la vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e privati. 2. Le ulteriori competenze regionali sono esercitate con riferimento agli oggetti e nei limiti specificati dagli articoli 37, 38 e 39, nel rispetto della normativa statale emanata in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. e), lett. h), lett. l), e lett. m), della Costituzione, nelle materie "tutela della concorrenza", "sicurezza", "ordinamento civile e penale" e "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", nonché nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti nella legislazione statale richiamati dagli articoli 37, 38, 39 e delle Norme tecniche per le costruzioni.	edilizia, localizzazione e realizzazione di impianti produttivi e infrastrutture, anche statali, che interessano il territorio regionale, con l'obiettivo di incrementare l'attrattività del sistema territoriale;
Art. 37 - Competenze legislative e amministrative in materia di rigenerazione urbana. (parere favorevole della regione con richieste di integrazione indicata nella colonna DX) 1. Alla Regione sono attribuite ulteriori competenze legislative e amministrative in ordine alla definizione, disciplina e promozione delle attività che consentono il riuso del suolo e la rigenerazione urbana, ivi compresi la qualificazione del patrimonio edilizio e gli interventi di edilizia residenziale sociale. 2. Alla Regione sono attribuite le competenze amministrative di gestione concernenti le risorse necessarie per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. La competenza ricomprende la proposta di riparto delle medesime risorse tra i diversi settori di intervento e l'intesa sulla individuazione, da parte dello Stato, dei criteri e delle procedure per l'assegnazione dei finanziamenti.	Art. - Competenze legislative e amministrative in materia di rigenerazione urbana. 2. Alla Regione sono attribuite le competenze amministrative di programmazione e gestione concernenti le risorse necessarie per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. La competenza ricomprende il riparto delle medesime risorse tra i diversi settori di intervento e l'individuazione dei criteri e delle procedure per l'assegnazione dei finanziamenti;

3. Al fine di favorire lo sviluppo delle funzioni di cui al presente articolo, alla Regione è attribuita la competenza legislativa in ordine ai seguenti profili: a) la disciplina del contributo di costruzione, per incentivare gli interventi di rigenerazione del territorio urbanizzato e disincentivare le nuove costruzioni che comportino consumo di suolo o dispersione insediativa, fermi restando la normativa statale e regionale in tema di realizzazione di opere di urbanizzazione, nonché quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo A) relativamente agli interventi da realizzarsi su immobili di proprietà dello Stato e dagli articoli 35 e 36 del d.lgs. n. 50 del 2016; b) l'introduzione di deroghe alle disposizioni statali relative agli standard urbanistici e alle zonizzazioni nonché alla disciplina delle distanze minime, dei limiti di densità edilizia e delle altezze massime, a condizione che le deroghe siano inserite in strumenti urbanistici, generali o attuativi, funzionali a conformare, nell'ambito di interventi di rigenerazione urbana, un assetto complessivo e unitario di zone del territorio individuate dalla Regione; c) l'agevolazione dei processi partecipativi nella definizione delle politiche di governo del territorio e la gestione condivisa dei beni comuni, nonché la promozione degli usi temporanei, che favoriscano il riuso con prevalente finalità di rigenerazione urbana e di promozione di iniziative culturali, sociali ed economiche, definendo i requisiti minimi igienico-sanitari, nel rispetto della normativa statale di settore; d) l'introduzione di misure volte a favorire il coinvolgimento dei proprietari negli interventi di riuso e di rigenerazione urbana, con priorità per i casi di proprietà diffusa e frazionata.	
Art. 38 - Competenze legislative e amministrative in materia di edilizia. (parere favorevole della Regione) 1. Alla Regione sono attribuite ulteriori	Art. 38 - Competenze legislative e amministrative in materia di edilizia.

competenze legislative e amministrative in materia edilizia, al fine di elevare i livelli di semplificazione amministrativa, razionalizzando le competenze delle pubbliche amministrazioni locali nel territorio regionale.

2. Anche allo scopo di agevolare l'attuazione degli interventi di riuso del suolo e di rigenerazione urbana, le ulteriori competenze regionali di cui al presente articolo ricomprendono i seguenti profili:

a) l'introduzione di requisiti tecnici degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di non recente realizzazione, differenziati rispetto a quelli previsti per le nuove costruzioni, nell'osservanza degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalle norme statali;

b) la semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai titoli abilitativi, alla proroga degli stessi e alle varianti in corso d'opera, fatta salva la competenza statale per la definizione delle categorie degli interventi edilizi stabilite dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, anche in relazione ai titoli abilitativi;

c) la definizione, per gli edifici esistenti, di requisiti differenziati per l'acquisizione dell'agibilità, inclusi i casi di immobili che non siano stati oggetto di interventi edilizi, allo scopo di accertarne, in occasione della stipula di atti negoziali di trasferimento, la conformità ai requisiti tecnici specificati dalla Regione, nell'osservanza degli indirizzi e dei criteri stabiliti in merito dalle norme statali;

d) la disciplina delle tolleranze costruttive, relativa a parziali difformità dal titolo edilizio, per attivare i procedimenti di recupero e qualificazione e di adeguamento energetico e sismico degli edifici di non recente realizzazione, nell'osservanza degli indirizzi e dei criteri stabiliti in merito dalle norme statali. Rimane ferma l'esclusione del potere di disporre autonomamente sanatorie straordinarie vevoli per il solo territorio regionale;

e) l'introduzione di un procedimento unico per la celere applicazione della pluralità di sanzioni previste dalle discipline settoriali in caso di opere abusive, anche attraverso il ricorso a strumenti negoziali per concordare tempi, modalità e

garanzie circa la rimozione delle illegittimità riscontrate nonché la definizione degli interventi edilizi ammissibili negli edifici che siano stati oggetto di sanzioni pecuniarie.	
Art. 39 - Competenze legislative e amministrative in materia di prevenzione del rischio sismico. (parere favorevole della regione con richiesta di integrazione nella colonna DX) 1. Alla Regione è attribuita la potestà legislativa e amministrativa relativa alla promozione, nell'ambito del complessivo processo di rigenerazione dei tessuti urbani esistenti, degli interventi di miglioramento e di adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente. Tali interventi, da individuare previa intesa con lo Stato che valuta e approva i relativi progetti, se riferiti a edifici o opere statali, riguardano gli edifici pubblici strategici e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici privati che presentino un significativo grado di vulnerabilità sismica, dovuto a cause quali la tipologia costruttiva, la progettazione inadeguata, la scadente qualità dei materiali, le caratteristiche geologiche e morfologiche del terreno su cui sorgono. La potestà regionale di cui al presente articolo è esercitata con riferimento agli oggetti e nei limiti specificati dai commi successivi, nel rispetto delle Norme tecniche per le costruzioni, della disciplina delle opere di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e di ogni altra normativa tecnica statale volta a tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione. 2. Alla Regione sono attribuite le competenze amministrative che riguardano i seguenti profili:	Art. 39 - Competenze legislative e amministrative in materia di prevenzione del rischio sismico. 2. Alla Regione sono attribuite le competenze amministrative di programmazione e gestione concernenti le risorse necessarie per garantire l'effettivo esercizio delle ulteriori funzioni di cui al comma 1. Tali competenze riguardano i seguenti profili:

a) la predisposizione di strumenti conoscitivi della pericolosità sismica locale e delle effettive condizioni di vulnerabilità degli edifici, anche attraverso l'introduzione graduale del fascicolo del fabbricato; b) l'assunzione di misure volte ad accrescere la sensibilità dei cittadini circa l'importanza delle verifiche di cui alla lettera a), anche attraverso l'adozione di una modalità speditiva di classificazione di sicurezza sismica, in coerenza con le norme statali per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, e circa la necessità di attuare interventi volti alla prevenzione del rischio sismico. 3. Al fine di semplificare e accelerare la presentazione e il rilascio dei titoli che abilitano la realizzazione degli interventi di riuso del suolo e di rigenerazione urbana, le ulteriori competenze regionali di cui al comma 1 riguardano i seguenti profili: a) l'integrazione della valutazione di conformità dei progetti strutturali alle norme tecniche per le costruzioni nei procedimenti semplificati di cui all'articolo 38, comma 1, in materia di edilizia; b) l'integrazione in capo ai comuni delle funzioni di controllo e vigilanza dei progetti strutturali e di quelli edilizi, nei limiti delle rispettive competenze, assicurando la costituzione, in forma singola o associata, di strutture tecniche competenti in materia sismica; c) la disciplina di procedure semplificate rispetto a quanto previsto dagli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380 del 2001, limitatamente agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, individuati dalla Regione, sulla base delle caratteristiche dell'intervento, nonché della destinazione e classe d'uso dell'edificio, in coerenza con gli indirizzi e i criteri stabiliti in merito da norme statali; d) facoltà di prevedere che il progettista abilitato, nel contesto dell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, dichiara, con il supporto di idonei elaborati tecnici, che l'opera in progetto rientra tra quelle prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui alla lettera c),	a) il riparto delle risorse tra i diversi settori di intervento e l'individuazione dei criteri e delle procedure per l'assegnazione dei finanziamenti;
--	--

secondo quanto stabilito dalla Regione e nel rispetto della normativa statale richiamata nel presente articolo.	
Art. 40 – Competenze in materia di infrastrutture e trasporti. (parere contrario della regione, con controproposta) 1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze amministrative in materia di reti di trasporto stradale, con esclusione della rete autostradale, di cui all'art. 117, comma terzo, della Costituzione, con le seguenti finalità: a) assicurare la riqualificazione, il potenziamento e il completamento del sistema delle infrastrutture stradali di interesse nazionale ricadenti esclusivamente nel territorio regionale, con esclusione delle tratte autostradali, al fine di supportare il sistema produttivo ed incrementare lo sviluppo del territorio regionale; b) assicurare un governo regionale unitario e integrato della pianificazione, della programmazione e dell'approvazione delle opere infrastrutturali stradali di interesse nazionale, con esclusione delle tratte autostradali, relative alla viabilità sul territorio regionale. 2. Lo Stato assicura il coordinamento degli interessi delle Regioni attraversate dall'infrastruttura stradale regionale ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo da parte della Regione, assicurando altresì, l'esercizio unitario delle funzioni amministrative, in considerazione della strategicità delle grandi reti di trasporto, delle infrastrutture stradali di rilievo sovraregionale.	Art. 40 – Competenze in materia di infrastrutture e trasporti. a) assicurare la riqualificazione, il potenziamento e il completamento del sistema delle infrastrutture, con particolare riferimento a quelle ferroviarie e stradali statali, a supporto del sistema produttivo e al fine di incrementare lo sviluppo del territorio regionale; b) assicurare un governo regionale unitario e integrato della pianificazione, della programmazione e dell'approvazione delle opere infrastrutturali e degli interventi inerenti ai trasporti e alla viabilità sul territorio regionale. 2. Lo Stato assicura il coordinamento degli interessi delle Regioni attraversate dalle infrastrutture di cui al comma 1 ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo da parte della Regione, assicurando altresì l'esercizio unitario delle funzioni amministrative relative alle infrastrutture di rilievo sovraregionale, in considerazione della loro strategicità.
Art. 41 – Competenze in materia di infrastrutture stradali. (parere contrario della Regione, con controproposta) 1. Alla Regione Emilia-Romagna è attribuita potestà amministrativa in relazione al governo unitario del sistema regionale di infrastrutturazione stradale, con esclusione delle infrastrutture autostradali, al potenziamento e al	Art. 41 – Competenze in materia di infrastrutture stradali. 1. Alla Regione Emilia-Romagna è attribuita potestà legislativa e amministrativa in relazione al governo unitario e integrato del sistema regionale di infrastrutturazione e trasporto stradale con quello di trasporto

completamento del sistema stesso, incluse le infrastrutture stradali di interesse nazionale che interessino esclusivamente il territorio regionale, con esclusione delle infrastrutture autostradali. 2. La Regione concorre, in accordo con lo Stato, alla pianificazione, programmazione, localizzazione, approvazione, esecuzione e finanziamento, delle infrastrutture stradali d'interesse nazionale, che riguardano il territorio esclusivamente regionale, ivi compresi gli interventi di riqualificazione e potenziamento della rete stradale di interesse nazionale, anche in riferimento ad opere d'arte viarie quali ponti e viadotti, con esclusione delle infrastrutture autostradali. Su tali funzioni alla Regione è riconosciuto il potere d'iniziativa nonché il controllo e il monitoraggio degli interventi e delle attività svolti in base agli accordi assunti in sede di pianificazione e programmazione, secondo le modalità negli stessi definite. 3. Fermo quanto disposto al comma 2, ai fini della localizzazione delle opere e infrastrutture statali che interessano il territorio regionale si applica quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale).	ferroviario, e alla qualificazione, al potenziamento e al completamento del sistema stesso, incluse le opere e le infrastrutture statali che interessino il territorio regionale. 2. In particolare, la Regione concorre alla pianificazione, programmazione, localizzazione, approvazione, esecuzione e finanziamento, in accordo con lo Stato, delle opere infrastrutturali ferroviarie e stradali e degli interventi per il trasporto pubblico d'interesse nazionale che riguardino il territorio regionale, ivi compresi gli interventi di riqualificazione e potenziamento della rete ferroviaria e stradale di interesse nazionale, anche in riferimento ad opere d'arte viarie quali ponti e viadotti. Su tali funzioni alla Regione è riconosciuto il potere d'iniziativa nonché il controllo e il monitoraggio degli interventi e delle attività svolti in base agli accordi assunti in sede di pianificazione e programmazione, secondo le modalità negli stessi definite.
Art. 42 – Competenze in materia di trasporto pubblico locale. (parere contrario della regione, con controproposta) 1. Nelle more della definizione dei livelli adeguati di servizio uniformi sull'intero territorio nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 17 della legge n. 42 del 2009, alla Regione è assegnata entro il 31 gennaio di ogni anno, una quota invariabile del fondo nazionale pari al 80% di quanto attribuito alla stessa Regione applicando allo stanziamento annuale previsto dall'art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 la percentuale di riparto di cui al d.P.C.M. dell'11 marzo 2013. I criteri di riparto di cui all'art.27, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 continuano ad essere applicati sulla quota residua del 20% di assegnazione definita nei termini di cui sopra.	Art. 42 – Competenze in materia di trasporto pubblico locale. 1. Per l'esercizio effettivo delle competenze regionali in materia di trasporto pubblico locale, alla Regione sono riconosciute risorse certe e programmabili nel tempo. A tale fine, è attribuita alla Regione la competenza relativa alla gestione autonoma di quota parte del fondo per il finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale, ferroviario e autofiloviario, previa introduzione di un meccanismo di indicizzazione delle quote riservate alla Regione. È inoltre attribuita alla Regione la competenza relativa alla gestione autonoma delle risorse dedicate agli interventi di

	rinnovo del materiale rotabile ferroviario e autofiloviario destinato al servizio di pubblica mobilità.
Art. ... - Competenze in materia di agricoltura.	Art. - Competenze in materia di agricoltura. 1. Fermi restando i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché i vincoli di finanza pubblica, alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite competenze amministrative riferite ad interventi nel settore agricolo e agroalimentare per la realizzazione delle seguenti finalità: a) assicurare il funzionamento del proprio Organismo pagatore (AGREA) che svolge, nel territorio della Regione Emilia-Romagna, le attività di norma svolte dall'Organismo pagatore nazionale (AGEA); b) sostenere il trasferimento tecnologico e l'organizzazione della domanda di ricerca; c) facilitare l'accesso al credito da parte degli imprenditori del settore agro-alimentare.
Art. ... - Competenze amministrative in ordine alla funzione di pagamento dei contributi comunitari.	Art. - Competenze amministrative in ordine alla funzione di pagamento dei contributi comunitari. 1. Alla Regione sono attribuite le competenze amministrative atte a garantire la funzione di pagamento dei contributi comunitari destinati alle imprese agricole operanti nel proprio territorio. 2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei vincoli di finanza pubblica, per l'esercizio delle suddette competenze, alla Regione sono assicurate le risorse necessarie allo svolgimento delle attività di prioritario interesse gestite dalla propria Agenzia per le erogazioni dei contributi in materia agricola.
Art. ... - Competenze amministrative in	Art. - Competenze amministrative in

ordine alla ricerca nel settore agricolo.	ordine alla ricerca nel settore agricolo. 1. La Regione sviluppa con il CREA rapporti di collaborazione finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca da parte degli enti organizzatori di ricerca riconosciuti a livello regionale nel settore agroalimentare. 2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei vincoli di finanza pubblica, per l'esercizio delle suddette competenze, alla Regione sono assicurate le risorse necessarie allo svolgimento delle attività di prioritario interesse.
Art. ... – Competenze amministrative nel settore delle garanzie finanziarie alle imprese agricole.	Art. – Competenze amministrative nel settore delle garanzie finanziarie alle imprese agricole. 1. Alla Regione è attribuita la competenza al rilascio delle garanzie finanziarie a favore delle imprese agricole ubicate nel territorio regionale, da esercitare attraverso il proprio sistema di intermediazione rappresentato dai Consorzi fidi regionali, a valere sul Fondo Interbancario di Garanzia gestito da ISMEA. 2. Alla Regione, attraverso specifici accordi con ISMEA e SGFA - Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare, è assicurato l'utilizzo di una quota parte delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38) e del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 14 febbraio 2006 (Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102).
Art. ... – Competenze in materia di protezione	Art. – Competenze in materia di

della fauna ed esercizio dell'attività venatoria e acquacoltura.	protezione della fauna ed esercizio dell'attività venatoria e acquacoltura. 1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative ed amministrative nelle materie della Protezione della fauna ed esercizio dell'attività venatoria e dell'Acquacoltura, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, per la realizzazione delle seguenti finalità: a) razionalizzare l'organizzazione degli ambiti territoriali di caccia e di valorizzare il ruolo dei coadiutori nell'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, anche al fine di assicurare più efficaci attività di abbattimento; b) assicurare una più immediata valutazione delle esigenze di tutela ambientale nelle aree di riproduzione, di accrescimento di specie marine di importanza economica, ovvero che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.
Art. ... – Ambiti territoriali di caccia e ruolo dei coadiutori.	Art. – Ambiti territoriali di caccia e ruolo dei coadiutori. 1. Nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente e in coerenza con le specifiche esigenze del territorio e dell'ecosistema, alla Regione è attribuita la potestà legislativa in ordine alla composizione e ai compiti degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), nonché agli aspetti amministrativi collegati a quelli costitutivi e gestionali degli stessi. 2. Alla Regione è altresì attribuita la competenza legislativa concernente la disciplina del ruolo e delle funzioni dei coadiutori nell'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica.
Art. 43 – Istituzione e disciplina delle zone di tutela biologica collegate all'attività di acquacoltura. Prelievo di novellame. (parere contrario della regione)	Art. 43 – Istituzione e disciplina delle zone di tutela biologica collegate all'attività di acquacoltura. Prelievo di novellame.

1. Nell'ambito del suo territorio la Regione Emilia-Romagna esercita la potestà legislativa e la potestà amministrativa in materia di: a) istituzione e disciplina delle zone di tutela biologica collegate all'attività di acquacoltura nelle lagune interne, in mare e nel demanio marittimo entro le tre miglia dalla costa, ivi comprese le modalità di esercizio delle attività di acquacoltura, gli strumenti e gli attrezzi utilizzabili in tali zone. b) disciplina e autorizzazione del prelievo di novellame nelle zone di demanio marittimo di cui alla lettera a).	1. Alla Regione è attribuita la potestà legislativa in ordine all'istituzione e alla disciplina de zone di tutela biologica collegate all'attività di acquacoltura in mare e nel demanio marittimo, ivi compresi le modalità, gli strumenti e gli attrezzi utilizzabili in tali zone. Alla Regione è altresì attribuita la competenza al rilascio dell'autorizzazione al prelievo di novellame nelle zone di demanio marittimo, nonché la competenza legislativa in ordine al relativo esercizio.
Art. – Rilascio delle concessioni demaniali per attività di pesca ricreativa ed acquacoltura.	Art. – Rilascio delle concessioni demaniali per attività di pesca ricreativa ed acquacoltura. 1. A seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni di cui all'articolo 105, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono ad essa attribuiti i proventi collegati al rilascio delle concessioni in aree del demanio marittimo per attività di pesca ricreativa ed acquacoltura.
Art. ... – Competenze in materia di coordinamento della finanza pubblica.	Art. – Competenze in materia di coordinamento della finanza pubblica. 1. Alla Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione e dei vincoli di finanza pubblica territorialmente assegnati, sono attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con le seguenti finalità: a) massimizzare le opportunità di investimento da parte degli enti locali del territorio regionale, nonché della stessa Regione, mediante la definizione, d'intesa

	con il Consiglio delle autonomie locali, di criteri applicativi, modalità e tempi del ricorso all'indebitamento, anche in deroga alle vigenti disposizioni statali; b) massimizzare le opportunità di spesa presenti sul territorio attraverso l'attribuzione alla Regione della potestà di definire, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, un unico tetto di spesa a livello territoriale per macro-aggregati, consentendo in tal modo alla Regione di definire modalità per il riconoscimento dei fabbisogni e per l'assegnazione agli enti locali richiedenti di autorizzazioni di spesa ulteriori, nel rispetto del limite unico di spesa a livello regionale, nonché delle forme di compensazione; c) migliorare la capacità di programmazione regionale in materia di approvvigionamento e sviluppo del capitale umano della pubblica amministrazione regolata dal comparto "Funzioni Locali.
Art. ... – Spese per investimenti.	Art. – Spese per investimenti. 1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica territorialmente assegnati e degli obblighi informativi nei confronti del Governo, alla Regione Emilia-Romagna è attribuita potestà legislativa e amministrativa in tema di indebitamento per spese di investimento da parte dell'intero complesso degli enti territoriali emiliano-romagnoli. 2. A tal fine, la Regione definisce, modalità applicative, anche derogatorie rispetto alle disposizioni attuative statali, relativamente a: a) criteri di distribuzione degli spazi patto; b) scadenze delle procedure, fermo restando il termine annuale del 30 novembre quale termine ultimo per l'autorizzazione delle misure compensative.
Art. ... – Contenimento delle spese.	Art. – Contenimento delle spese.

	1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica sussistenti a livello territoriale, e attraverso il rafforzamento del Sistema territoriale regionale, la Regione intende massimizzare le opportunità di spesa presenti sul territorio al fine di: a) esercitare una governance che consenta di prevedere un unico tetto di spesa a livello territoriale per macro-aggregati; b) rivestire il ruolo di Ente di garanzia nei confronti dello Stato per il rispetto del limite di spesa a livello territoriale; c) di definire, sulla base di intese condivise con il Consiglio delle autonomie locali, le modalità per il riconoscimento dei fabbisogni e per l'assegnazione, agli enti locali richiedenti, di autorizzazioni di spesa ulteriori sempre nel rispetto del limite unico di spesa a livello regionale nonché le modalità di compensazione infrannuali.
Art. ... – Risorse per il personale.	Art. – Risorse per il personale. 1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa e amministrativa volta a definire i criteri applicativi, le modalità e i tempi, anche in superamento delle disposizioni applicative statali, ai fini del rispetto dei limiti di spesa di personale. Alla Regione del ruolo di Ente di garanzia nei confronti dello Stato, in accordo con tutte le autonomie locali del territorio, delle modalità applicative, anche differenziandosi dalle disposizioni attuative dello Stato, relativamente: a) al rispetto del tetto di spesa consolidato fra Regione e Autonomie Locali di personale rispetto all'anno precedente; b) al rispetto del tetto di spesa consolidato fra Regione e Autonomie Locali rispetto alla gestione del turnover; c) al rispetto del vincolo di contenimento del fondo consolidato fra Regione e Autonomie Locali del salario accessorio per il personale dipendente e della

	dirigenza; ai vincoli relativi al contenimento fra Regione e Autonomie Locali della dirigenza a tempo determinato proporzionata in base al numero dei dirigenti a tempo indeterminato.
Art. ... – Competenze in materia di <i>governance</i> istituzionale.	Art. – Competenze in materia di <i>governance</i> istituzionale. 1. Al fine garantire l'efficace attuazione nel proprio territorio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oggetto della presente intesa, alla Regione sono attribuite competenze legislative ed amministrative per l'allocazione delle funzioni locali e la disciplina delle loro modalità di esercizio, nel rispetto delle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p) Cost. e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3 Cost, con le seguenti finalità: a) perseguire la migliore organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative sul territorio regionale, d'intesa con gli enti locali, attraverso la loro razionale distribuzione tra la Regione, le Province, la Città metropolitana di Bologna, i Comuni e le loro forme associative; b) valorizzare il ruolo delle forme associative tra Comuni, con particolare riferimento alle Unioni, anche individuando, d'intesa con gli stessi, nuovi modelli di esercizio delle funzioni coerenti con il rispettivo ruolo assegnato dalla Regione ai Comuni, quali enti di prossimità, alle Province ed alla Città metropolitana, garantendone la massima funzionalità; c) assicurare la massima integrazione e coordinamento tra Comuni e rispettiva Unione, anche mediante una diversa disciplina dei suoi organi, nel rispetto del principio della rappresentatività di secondo grado delle Unioni, senza nuovi o maggior

	oneri per la finanza pubblica; d) favorire ulteriormente i processi di fusione tra comuni, con l'obiettivo di superare la frammentazione del tessuto locale e garantire una migliore organizzazione dei servizi.
Art. ... - Conferimento delle funzioni amministrative locali.	Art. - Conferimento delle funzioni amministrative locali. 1. In tutte le materie di competenza concorrente ed esclusiva statale oggetto di riconoscimento alla Regione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi della presente intesa, alla Regione è consentito procedere, d'intesa con le amministrazioni locali, ad una diversa allocazione delle loro funzioni, ivi comprese le funzioni fondamentali. La potestà legislativa ricomprende la facoltà di precisare il contenuto e le modalità di esercizio, anche associato, delle predette funzioni.
Art. ... - Forme associative tra enti locali.	Art. - Forme associative tra enti locali. 1. Alla Regione è attribuita la potestà legislativa ed amministrativa in materia di: a) istituzione ed ordinamento di forme associative tra enti locali anche diverse da quelle individuate dall'art. 14, comma 28, del d.l. 78/2010; b) individuazione dei casi e delle modalità di attuazione dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni amministrative dei Comuni secondo quanto previsto dall'art. 14, commi 27 e seguenti del d.l. 78/2010; c) disciplina degli organi delle Unioni, nel rispetto del principio della rappresentatività di secondo grado delle stesse;

	d) determinazione autonoma dei criteri e delle modalità per la concessione della quota parte dei contributi statali regionalizzati a favore delle forme associative tra Comuni.
Art. ... - Fusioni ed incorporazioni tra comuni.	Art. - Fusioni ed incorporazioni tra comuni. 1. Alla Regione è attribuita potestà legislativa ed amministrativa in materia di: a) procedimento di fusione ed incorporazione tra comuni, in attuazione dell'art. 133, comma 2 Cost.; b) previa regionalizzazione della quota parte dei fondi statali destinati al sostegno dei processi di fusione ed incorporazione tra comuni, determinazione autonoma dei criteri e delle modalità di concessione dei suddetti contributi e conseguente potestà amministrativa; c) nel rispetto degli obiettivi complessivi di finanza pubblica assegnati al sistema regionale, introduzione di disposizioni derogatorie e di maggiore favore per i comuni nati da fusione o oggetto di incorporazione, anche in ulteriore regola rispetto alla normativa statale, con particolare riferimento alle facoltà assunzionali ed ai tetti di spesa in conto corrente e capitale.
Art. ... - Competenze in materia di tutela dei beni culturali.	Articolo Competenze in materia di tutela dei beni culturali. 1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative ed amministrative nelle materie della tutela dei beni culturali, della valorizzazione dei beni culturali nonché della promozione e organizzazione di attività culturali, di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, con le seguenti finalità:

	a) ricomporre il sistema delle competenze in materia di tutela e valorizzazione dei beni librari, anche mediante un'azione di supporto agli enti locali ed ai titolari dei medesimi beni; b) costituire un sistema museale regionale integrato, finalizzato a rendere maggiormente efficaci ed efficienti gli interventi di valorizzazione dei musei presenti sul territorio regionale, ivi compresi quelli di proprietà statale, allo scopo di potenziare le condizioni di conservazione integrata, conoscenza e fruizione delle collezioni museali emiliano-romagnole; c) garantire un governo unitario e coordinato delle risorse nazionali, regionali e comunali in materia di spettacolo dal vivo e cinema, attraverso maggiori competenze di tipo programmatico e gestionale concernenti il Fondo Unico per lo Spettacolo e il Fondo per lo sviluppo e gli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.
Art. ... - Tutela e valorizzazione dei beni librari non appartenenti allo Stato.	Art. Tutela e valorizzazione dei beni librari non appartenenti allo Stato. 1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite le funzioni amministrative di tutela e valorizzazione disciplinate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato. Alla Regione è altresì attribuita la competenza legislativa connessa all'esercizio delle predette funzioni.
Art. 44 - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.	Art. - Valorizzazione del patrimonio museale presente nel territorio regionale.

(parere contrario della regione) 1. Nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di appartenenza pubblica, adottati ai sensi dell'articolo 114 del medesimo decreto legislativo, alla Regione sono attribuite la potestà legislativa e le funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei seguenti istituti e luoghi della cultura appartenenti allo Stato e dei beni culturali ivi presenti: a)....; b)....; 2. Alla Regione sono altresì attribuite le funzioni amministrative, da esercitare in maniera congiunta con lo Stato, in materia di valorizzazione dei seguenti istituti e luoghi della cultura appartenenti allo Stato e dei beni culturali ivi presenti: a) b) 3. La Regione Emilia -Romagna e il Ministero definiscono con appositi accordi le modalità della gestione congiunta concernente la valorizzazione dei beni culturali di cui al comma 2, 4. La tutela dei beni culturali e delle collezioni museali presenti negli istituti e luoghi della cultura di cui ai commi 1 e 2, e le determinazioni afferenti al prestito delle opere d'arte e la concessione in uso, continuano a essere esercitate dal Ministero. 5. Con riferimento agli istituti e luoghi della cultura di cui al comma 1, la regione assicura il rispetto dei livelli minimi uniformi di qualità adottati ai sensi dell'articolo 114, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 6. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli, sono trasferite alla Regione Emilia -Romagna le funzioni esercitate dalle Soprintendenze archeologiche, belle arti e paesaggio e la Soprintendenza archivistica e bibliografica, presenti sul territorio regionale, con l'attribuzione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.	1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite le competenze legislative ed amministrative relative alla valorizzazione dei musei presenti sul territorio regionale, ivi inclusi quelli di pertinenza statale, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale. 2. In particolare, la Regione, anche attraverso i propri enti ed agenzie strumentali, esercita le seguenti funzioni: a) promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, anche attraverso l'istituzione di una sede di raccordo composta dagli enti a cui i luoghi della cultura si riferiscono, favorendo la creazione di aggregazioni museali, tanto in forma di reti che di sistemi, comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati; b) programma, indirizza, coordina e monitora le attività di ricerca, formazione ed educazione, valorizzazione, comunicazione e promozione, gestione e fruizione del sistema museale regionale integrato; c) garantisce omogeneità di servizi e di standard qualitativi nell'intero sistema museale regionale integrato, in accordo con il sistema museale nazionale; d) elabora e stipula accordi con le amministrazioni statali competenti, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali.
Art. 45 - Fondo unico per lo spettacolo. (parere contrario della regione)	Art. 45 - - Competenze in materia di programmazione e gestione del Fondo unico

1. Alla Regione è attribuita la funzione amministrativa di rimodulazione, nella misura massima del dieci per cento, dell'importo dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, complessivamente assegnati a soggetti operanti nel territorio regionale all'esito della procedura nazionale. 2. Sono esclusi dalla rimodulazione regionale, di cui al comma 1, i contributi assegnati alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali nonché i finanziamenti straordinari o estranei al Fondo unico per lo spettacolo previsti da norme speciali.	per lo spettacolo. 1. Alla Regione sono attribuite le competenze amministrative di programmazione e gestione concernenti le risorse ad essa spettanti del Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.) di cui alla Legge 30 aprile 1985, n.163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo). La competenza ricomprende il riparto delle medesime risorse tra i diversi settori interessati ed i soggetti ivi operanti, nonché l'individuazione dei criteri e delle procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti. Alla Regione è altresì attribuita la competenza legislativa connessa all'esercizio delle predette funzioni.
Art. 46 - Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. (parere contrario della regione) 1. Alla Regione è attribuita la potestà legislativa di prevedere e disciplinare la rimodulazione, nella misura massima del dieci per cento, da parte della regione stessa, dell'importo dei contributi a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, complessivamente assegnati a soggetti operanti nel territorio regionale all'esito della procedura nazionale. 2. La rimodulazione regionale, di cui al comma 1, è consentita unicamente per le tipologie di contributi di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220.	Art. 46 - Competenze in materia di programmazione e gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. 1. Alla Regione sono attribuite le competenze amministrative di programmazione e gestione concernenti le risorse ad essa spettanti del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui alla Legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), da destinare al sostegno ed alla realizzazione di festival e rassegne e a favorire la realizzazione, la qualificazione e la riattivazione di sale cinematografiche. La competenza ricomprende la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i diversi ambiti di attività nonché i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti. Alla Regione è altresì attribuita la competenza legislativa connessa all'esercizio delle predette funzioni.
Art. 47 - Patrimonio librario. (parere favorevole della regione)	Art. 47 - Patrimonio librario.

1. Alla regione sono attribuite le funzioni legislative e amministrative in materia di tutela e valorizzazione che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato. 2. Qualora l'interesse culturale dei predetti beni sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, compete al Ministero per i beni e le attività culturali.	
---	--